

STATUTO

SOLIDARIETA' QUADRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COLLE DI VAL D'ELSA SI
S.ANTONIO, INGRESSO 5 39

Numero REA: SI - 97760

Codice fiscale: 00878670520

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-11-2024 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO B al N. 1047 RACCOLTA

STATUTO SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

È vigente, con sede nel Comune di Colle d Val d'Elsa, località Belvedere-S. Antonio, ingresso 5 n. 39, la Società Cooperativa denominata "SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica e di imprese sociali di cui al d.lgs 3 luglio 2017, n. 112.

ART. 2 - DURATA

La Cooperativa ha durata fino al 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

SCOPO - OGGETTO

ART. 3 - SCOPO

La cooperativa si propone di perseguire l'interesse generale della Comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini, attraverso:

- lo svolgimento delle attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- lo svolgimento di servizi socio sanitari ed educativi.

La cooperativa intende assicurare, tramite la gestione in forma associativa della azienda alla quale prestano la propria attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, compatibilmente con la salvaguardia della competitività della azienda sul mercato. Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti interni. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità.

La cooperativa è impegnata nella attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.

La cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.

ART. 4 - OGGETTO

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

- a) in riferimento alla Legge 8 novembre 1991, n.381, art.1 comma a), la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, servizi di natura assistenziale e sociali;
- b) in riferimento alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, art.1 comma b), lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi

finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91.

La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce, successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

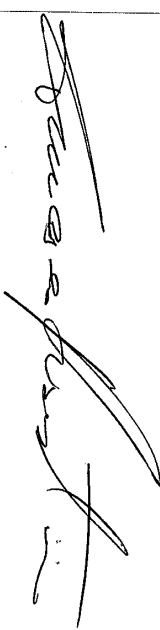
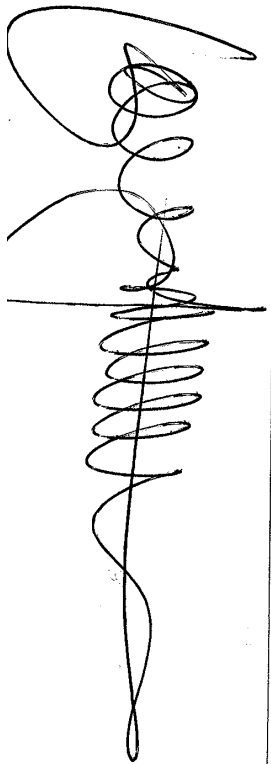
Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

A) svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività socio sanitarie e/o educative:

- La prestazione di servizi socio-assistenziali di assistenza domiciliare;
- gestione dei presidi di accoglienza anche a carattere diurno o centri di servizi senza residenzialità o di comunità terapeutiche e/o assistenza nei medesimi;
- la gestione di strutture di ospitalità per soggetti non autosufficienti o parzialmente autosufficienti e/o assistenza nelle medesime, compresi i servizi generali (mensa, pulizia, lavanderia e trasporto pasti);
- gli interventi di sostegno e reinserimento sociale;
- le attività di animazione con finalità educative e di socializzazione;
- l'organizzazione di vacanze e soggiorni sociali assistiti;
- il trasporto, accompagnamento di minori;
- la gestione di asili nido;
- istituire e mettere a disposizione della comunità locale, strumenti di consultazione, studio, ricerche e sperimentazione nei campi in cui la Cooperativa svolge l'attività ed in particolare nel settore sociale;
- il servizio di trasporto e soccorso a mezzo autoambulanze, eliambulanze e mezzi di trasporto su acqua;
- il trasferimento degli infermi, dei disabili e delle persone non autosufficienti da e verso ospedali, case di cura, abitazioni, luoghi di lavoro e di soggiorno e il servizio di trasporto in genere su tutto il territorio Nazionale ed internazionale;
- la fornitura di servizi alla persona relativamente alla gestione del trasporto e dell'assistenza medica, infermieristica e fisioterapica all'interno ed all'esterno di Rsa e strutture affini;
- il trasporto di organi, di plasma e degli emoderivati;
- il trasporto di equipe mediche per interventi ed espanti;
- lo stoccaggio, la distribuzione, il trasporto anche a domicilio di medicinali;
- l'assistenza infermieristica e medica, domiciliare ed ambulatoriale e la

prestazione di servizi in genere;

- lo svolgimento di attività e la prestazione di servizi di sostegno finalizzate alla persona presso strutture di accoglienza;
 - la progettazione e lo sviluppo di attività socio-assistenziali/educative/formative (gare, bandi nazionali e comunitari);
 - i servizi erogabili attraverso gli strumenti di telecomunicazione;
 - l'attività di formazione professionale, favorire la formazione professionale dei propri soci tramite lezioni e conferenze con contenuti educativi di Pedagogia, psicologia, sociologia, economia domestica, allo scopo di elevare la prestazione che tutti i soci dovranno svolgere presso terzi;
 - la partecipazione a gare di appalto per la costruzione, manutenzione, ampliamento di strutture socio sanitarie ed assistenziali e/o relativi impianti, indette da associazioni umanitarie, sociali e sportive e di enti Pubblici, privati, ospedalieri e non, mediante la selezione, l'istruzione, l'assistenza ed il coordinamento del personale da impiegare, nonché avvalendosi della collaborazione autonoma o subordinata di personale in base ad ogni forma contrattuale consentita dalla legge, comprese le forme associative ed i consorzi;
 - Progettazione, fornitura e gestione servizi integrati connessi all'housing sociale;
 - Progettazione, fornitura e gestione servizi di telemedicina, teleassistenza e domotica connessa a tali ambiti.
- B) gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi attività di:
- l'attività di call/contact center, servizi di relazione con il cliente, con il consumatore e con il cittadino effettuati attraverso centri di contatto; progettazione e gestione di servizi dispositivi di attivazione contratti, auto-lettura utenze, servizi di assistenza clienti ed informazioni, servizi di indagini di mercato;
 - Servizi amministrativi di front office a back office per enti pubblici e privati.
 - Servizi di vigilanza, portierato, guardiania e sicurezza, telesicurezza, antitaccheggio, servizi di guardaroba.
 - pulizie generali e speciali, civili, industriali, pubblici e privati, ospedaliere e in strutture sanitarie e per industrie alimentari, rifacimento letti, pulizie camerate, dormitori ed alloggi collettivi, pulizie e riordino mensa, appartamenti, fabbriche, negozi, strutture commerciali e professionali in genere, condomini, strutture alberghiere, studi medici, palestre, etc., sia all'interno che all'esterno di tali edifici in forma generale e specializzata;
 - gestione servizi di lavanderie, stirerie e tintorie, per ospedali, alberghi, centri termali, enti pubblici e privati.
 - gestione di parcheggi auto e di rimessaggio e attività di ausiliari del traffico, spazi pubblicitari, sportivi e ricreativi;
 - servizi di biglietteria e vigilanza;
 - servizi di volantinaggio e di recapito stampe;
 - la raccolta, lo smistamento e la distribuzione degli invii e dei pacchi postali;
 - servizi di mano d'opera specializzata per montaggio, smontaggio di strutture mobili, traslochi, facchinaggio, compresi quelli preliminari e complementari (traslochi, imballaggi di mobili, di merci e di qualsiasi altro lavoro di facchinaggio, compreso il montaggio e lo smontaggio di mobili per fiere, congressi, mostre e convegni, impianti audiovisivi e allestimenti teatrali e dello spettacolo in genere), affissioni, imbiancatura, magazzinaggio;

- 
- 
- | | | |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- svolgere attività di promozione e realizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli o svantaggiate e per l'affermazione dei loro diritti;- intervenire a sostegno dell'integrazione sociale e lavorativa di persone provenienti da paesi extracomunitari, senza tetto e di tutti quei soggetti afferenti all'area della marginalità in genere;- gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezione e integrazione a favore di migranti, richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo ove necessario anche alla consulenza per l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certificazioni e titoli di soggiorno;- organizzazione e gestione di attività e servizi a favore di persone in condizioni di detenzione o internamento in istituti penitenziari, di soggetti condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, allo scopo di favorirne l'inserimento sociale e lavorativo;- servizi per un turismo accessibile, sociale e sostenibile ed in particolare organizzare e gestire manifestazioni, servizi di vacanza ed attività d'animazione culturale rivolte a persone svantaggiate, impianti audiovisivi, allestimenti teatrali e dello spettacolo in genere;- attività di gestione di agenzia di viaggi e turismo (organizzazione, produzione e vendita diretta al pubblico di pacchetti viaggio);- servizi per l'agricoltura sociale, giovanile e sostenibile;- attività dirette alla manipolazione, raccolta, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli e floreali;- attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse;- lavori di giardinaggio, florovivaismo e floricoltura, gestione, manutenzione e pulizia di aree verdi, giardini e parchi, strade urbane;- gestione e/o servizi di/in mense aziendali, scolastiche e pubblici esercizi in genere, bar, etc.;- attività di ristorazione e servizi di catering per cerimonie, congressi, feste e banchetti;- la gestione di campeggi, bar, ristoranti, parcheggi, alberghi, pensioni, ostelli, centri sociali, ritrovi, case vacanze e di strutture residenziali; gestione di servizi all'interno di mercati generali, macelli pubblici, mercati del pesce, ortofrutticoli etc.- distribuzione di prodotti alimentari ed artigianali di produzione locale e di provenienza da paesi sottosviluppati oltre alla vendita e somministrazione di beni di consumo food e non food;- organizzare e gestire corsi di formazione e pre-formazione professionale e laboratori d'apprendimento del lavoro, rivolte a persone svantaggiate;- gestire centri di lettura e biblioteche;- gestire attività di formazione e/o riqualificazione professionale verso i soci e verso l'esterno;- gestione di attività e manifestazioni culturali;- la gestione di palestre, impianti sportivi e aree pubbliche;- servizi di promozione artistica, culturale e di intrattenimento, organizzazione di incontri e meetings, spettacoli, mostre, eventi sportivi;- gestione dei servizi in generale di accoglienza in particolare in biblioteche, musei e centri culturali in genere, iniziative collettive di interesse artistico, | |
|--|---|--|

	fiere, manifestazioni sportive e culturali comprese visita guidate, sorveglianza e pulizia; - servizi di battitura tesi, fotocopie e pubblicazione dispense; - servizi d'autotrasporto di merci per conto di terzi e trasporto persone, compreso trasporti scolastici; - servizi alle merci e bagagli in porti, aeroporti, interporti e stazioni ferroviarie; - gestione di merci per conto terzi in proprio ed altrui magazzini, gestione di magazzini anche a temperatura controllata, di centri di smistamento, gestione di merci e farmaci in aree ospedaliere; - assunzione e gestione di terzizzazioni globali dei servizi a monte ed a valle della produzione. - Raccolta, trasporto, riciclaggio, stoccaggio e smaltimento di rifiuti urbani di ogni tipo; raccolta e trasporto carta e cartone; Raccolta e selezione rifiuti; gestione di stazioni ecologiche ed impianti funzionali al ciclo dei rifiuti; servizi di spazzamento ed igienizzazione di strade, parchi, aree, arenili di ogni altra opera architettonica sia pubblica che privata ovvero servizi ambientali in genere; - lettura contatori di acqua, gas etc.; - lavori di segnaletica stradale orizzontale e verticale; - gestione di attività di servizi e manutenzioni cimiteriali, compresa la gestione delle lampade votive, tenuta amministrativa ed informatizzata di registrazioni cimiteriali; - gestione bagni pubblici; - gestione di laboratori anche artigianali per assemblaggi e lavorazioni in generale, quali ad esempio: ceramica, vetro, legno, metalli, pelle e oggetti tipici dell'artigianato; - esecuzione di disinfestazioni, disinfezioni, derattizzazioni, diserbanti chimici, espiurghi, bonifiche e risanamento ambientale; - attività di calzoleria, sartoria e svolgimento di lavori di tappezzeria in genere; - gestione di canili con relativa assistenza sanitaria; l'assistenza, la tutela e la prevenzione del randagismo; l'allevamento di animali; l'allevamento di Cani di razza; pensione, dog-sitting, trattamenti di cura e di bellezza per animali di affezione; la sterilizzazione e toelettatura degli animali di affezione; l'attività di addestramento cani; la promozione e l'organizzazione di programmi di educazione al rapporto con gli animali; la promozione e l'organizzazione di campagne di adozione; l'informazione contro il fenomeno dell'abbandono; - la officina di produzione di energia elettrica; - Incarichi tecnici e/o manuali per Enti Pubblici e privati; - manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare sia pubblico sia privato, l'appalto, il subappalto e la esecuzione, per conto proprio e di terzi (enti pubblici e privati), di lavori edili ed affini, in particolare di complessi edilizi anche non residenziali, di case per civile abitazione, di edifici industriali e commerciali, di edifici scolastici, di impianti sportivi, di strade, di ponti, di acquedotti, di fognature, di opere di bonifica ambientale, di opere di distribuzione del traffico, di opere di restauro, di impiantistica, di impianti termici ed idraulici, di impianti di ascensori e montacarichi, di impianti di energia alternativa; - progettazione logistica e la distribuzione dei prodotti in proprio e per conto	

terzi, quali imballaggi, packaging, conservazione, custodia, carico e scarico, trasporto e/o spedizione mediante l'adozione delle strategie distributive e direzionali di impresa più consone ed idonee all'impresa, al mercato ed alla committenza;

- servizi di accompagnamento e guida turistica presso musei, parchi, luoghi di interesse storico, artistico, archeologico, comprese le biglietterie;
- gestione e manutenzione aree protette, servizi di sorveglianza e manutenzione di percorsi naturali;
- gestione, organizzazione, amministrazione contabile e del personale, organizzazione aziendale per conto terzi e trattative di qualsiasi genere, la produzione e la personalizzazione di strumenti informatici per la gestione, l'organizzazione e controllo dei processi aziendali;
- Servizio di agenzia per disbrigo di pratiche;
- Elaborazioni dati;
- progettazione e realizzazione di attività editoriali mediante l'impiego di tutti i mezzi di comunicazione sociale e di massa (carta Stampata, audiovisivi, cine tv, piattaforme web) ivi compresi i news media, ed e-commerce;
- Rilegatura e restauro di libri e documenti, la realizzazione di cornici, riproduzioni fotografiche e cinematografiche, di prodotti grafici in genere, l'attività di serigrafia, litografia, tipografia, cartotecnica, legatoria, copisteria, disegno tecnico per conto terzi;
- progettazione, realizzazione e stampa di materiale pubblicitario, giornali, opuscoli, depliant informativi ecc.;
- progettazione, realizzazione e gestione siti web, social network ecc;
- pubblicità e pubbliche affissioni, distribuzione volantini e materiale pubblicitario;
- attività in conto proprio e conto terzi volte a migliorare l'immagine pubblica di un'organizzazione o di un'impresa, attività di ufficio stampa in conto proprio o per conto terzi, promozione dell'economia del territorio;
- attività di gestione, manutenzione ed erogazione dell'accesso a strutture adibite alla trasmissione di voce, dati, testi, suoni e video, utilizzando infrastrutture per le telecomunicazioni fisse e mobili
- attività di trasmissione di segnali audio attraverso studi radiofonici e altre strutture per la trasmissione di programmi d'ascolto dedicati al pubblico;
- attività delle reti radio, ossia l'assemblaggio e la trasmissione di programmi via etere, via cavo o via satellite;
- consulenza su hardware, software e altre tecnologie dell'informazione: analisi dei bisogni e dei problemi degli utenti, consulenza sulla migliore soluzione;
- pianificazione e progettazione di sistemi informatici che integrano l'hardware dei computer, il software e le tecnologie della comunicazione;
- ideazione di campagne pubblicitarie: creazione e collocazione di pubblicità per giornali, periodici, radio, televisioni, internet ed altri mezzi di comunicazione. Creazione e strategia di diffusione di pubblicità esterna, ad esempio: cartelloni pubblicitari, pannelli pubblicitari, opuscoli, allestimento di vetrine, progettazione di sale d'esposizione, scritte pubblicitarie su autobus e autoveicoli eccetera. Ideazione di stand ed altre strutture e spazi espositivi. Conduzione di campagne pubblicitarie: collocazione di pubblicità in giornali, periodici, radio, televisioni, internet ed altri mezzi di comunicazione ivi compresa la vendita anche a fronte di provvigioni di spazi pubblicitari propri o in conto

terzi;

- conduzione di campagne di marketing ed altri servizi pubblicitari mirati ad attirare e ad assicurare la fedeltà dei clienti;
- promozione dei prodotti, lancio di film e prodotti audiovisivi, realizzazione di pubblicità aerea, realizzazione di pubblicità postale;
- progettazione e sviluppo di attività, servizi e prodotti anche attraverso la partecipazione a bandi di qualsiasi natura (Comunitari, Nazionali, Regionali, Fondazioni, etc.);
- sviluppo, la produzione e la commercializzazione di soluzioni e servizi tecnologici innovativi, con particolare riferimento all'intelligenza artificiale e alla robotica;
- ricerca e lo sviluppo di prodotti biotecnologici per applicazioni nel settore medico e agricolo;
- progettazione e lo sviluppo di tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- ricerca, lo sviluppo e la commercializzazione di soluzioni e servizi basati sull'intelligenza artificiale per l'ottimizzazione dei processi aziendali, l'automazione industriale, la gestione dei dati e dei processi;
- progettazione, lo sviluppo e la gestione di piattaforme basate su tecnologie blockchain;
- sviluppo di tecnologie innovative per il monitoraggio e la riduzione dell'inquinamento ambientale.

- La costruzione, l'acquisto, vendita, la permuta, la locazione e la gestione in ogni forma di beni immobili, sia rustici che urbani, industriali e artigianali, ivi compresi i terreni e le aree industriali.

La cooperativa organizza il servizio e la distribuzione del lavoro. La Cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi. Potrà promuovere la costituzione di società di capitali con partecipazione anche maggioritaria e/o di controllo, nonché acquisire partecipazioni anche maggioritarie e/o di controllo in società di capitali.

La Cooperativa inoltre potrà:

- partecipare a gare di appalto sia pubbliche che private;
- stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati;
- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese e società;
- aderire e partecipare ad Enti ed Organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare, organizzare e Sviluppare la propria attività sociale;
- Costituire o aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies del c.c.;
- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale ai sensi dell'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.;
- emettere strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2526 del c.c., disciplinati da apposito regolamento.

Esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e soltanto nell'ambito dei propri soci, la Cooperativa potrà effettuare la raccolta dei prestiti da disciplinarsi con apposito regolamento.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra i non soci sotto ogni forma. La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

SOCI

ART. 5- NUMERO E REQUISITI DEI SOCI

I soci si dividono in soci cooperatori e soci sovventori. Sono soci cooperatori i soci volontari ed i soci lavoratori.

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento del fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi sociali, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Possono essere ammessi come soci anche i cittadini che prestino la loro attività gratuitamente. I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci, il loro numero non può comunque superare la metà del numero complessivo dei soci. Possono essere ammessi soci persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

Possono essere ammessi anche soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalla Legge.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. In tale categoria potranno essere ammessi, al fine di completare la loro formazione o effettuare in modo graduale il loro inserimento in cooperativa, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal Consiglio d'amministrazione al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il suo recesso ha effetto tanto riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 12 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi, o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo di amministrazione anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Il passaggio alla categoria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato ed annotato a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

ART. 6 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, cittadinanza;
- b) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organismi sociali;
- c) impegno al versamento della eventuale tassa di ammissione;
- d) ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere che non dovranno comunque mai essere inferiori al minimo, né superiori al limite massimo fissato dalla Legge.

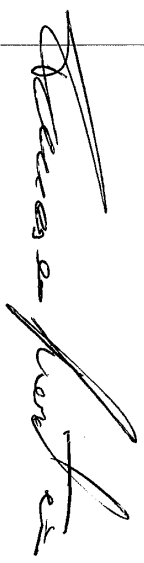
I soci cooperatori dovranno inoltre fornire l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione.

I soci persone giuridiche, in luogo degli elementi di cui ai punti a), dovranno indicare:

- 1) ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, generalità del legale rappresentante;
- 2) oggetto sociale e certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- 3) estratto della delibera contenente la richiesta di ammissione a socio.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera, entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione viene comunicata al socio a mezzo raccomandata A.R. e diventa efficace con l'iscrizione nel libro dei soci.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel



regolamento di cui al successivo articolo 25.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

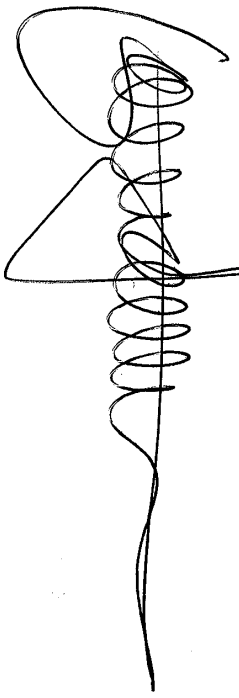
Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 7- OBBLIGHI DEI SOCI

I soci cooperatori sono obbligati:

1. a sottoscrivere le azioni di cui al precedente articolo 6;
2. a versare, oltre l'importo delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori, con le modalità e nei termini previsti dai successivi articoli;
3. a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

ART. 8- DIVIETI



E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese, salvo specifica autorizzazione del consiglio di amministrazione che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

ART. 9 - DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ART. 10 - SOCI ONORARI

I soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile, ai sensi delle norme previdenziali, o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità possono diventare soci onorari della cooperativa con delibera della assemblea ordinaria. Possono diventare soci onorari della cooperativa, sempre con delibera della assemblea ordinaria, anche altri soggetti aventi particolari titoli di merito nei confronti della cooperativa.

RECESSO - ESCLUSIONE

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione e per cause di morte.

ART. 11 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo;
- c) che volontariamente abbiano rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbiano dichiarato la loro volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 44.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 12 - ESCLUSIONE

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio cooperatore:

- a. che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- b. che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- c. che si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- d. che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- e. che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'articolo 1455 del C.C.;
- f. che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati dolosi;
- g. che abbia subito condanne che comportino l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici;
- h. che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- i. il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- j. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione;
- k. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa o fomenti in serbo ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli, con comportamenti contrari o estranei all'interesse della cooperativa;
- l. interdetto o inabilitato o fallito.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci.



ART. 13 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o, in difetto, mediante raccomandata a mano, con rispettiva ricevuta.

Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti articoli 3 e 6.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 44.

ART. 14 - LIQUIDAZIONE DEI SOCI

I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 26 e 30 (rivalutazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 59/92; ristorno) la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 26 a titolo di ristorno, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

In ogni caso, il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

ART. 15 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata e rivalutata si mature nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

ART. 16 - MODALITA' LIQUIDAZIONE

I soci decaduti, receduti od esclusi o gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei 180 giorni indicati nei precedenti articoli.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, si prescrivono a favore del fondo di riserva.

SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

ART. 17 - SOCI FINANZIATORI

Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

ART. 18 - CONFERIMENTI DEI SOCI FINANZIATORI

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 27 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili per un valore non inferiore al minimo né superiore al massimo previsto dalla legge. I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

ART. 19 - TRASFERIMENTO AZIONI DEI SOCI FINANZIATORI

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari. La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

ART. 20 - MODALITA' DI EMISSIONE E DIRITTI AMMINISTRATIVI DEI SOCI FINANZIATORI

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori, ad esclusione di quelle destinate ai soci sovventori, deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

L'emissione, la riduzione, l'estinzione delle azioni dei soci sovventori e la misura della ripartizione degli utili, nonché l'ammissione del singolo socio sono deliberate dall'assemblea ordinaria. In nessun caso i conferimenti effettuati dai soci sovventori sono remunerati più di due punti rispetto a quanto vengono remunerati quelli dei soci cooperatori, con le modalità di cui al successivo articolo 30. A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in

ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un Liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

ART. 21- DIRITTI PATRIMONIALI E RECESSO DEI SOCI FINANZIATORI

Le azioni dei soci finanziatori, ad esclusione di quanto disposto dal precedente articolo 20 per i soci sovventori, sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea di cui all'articolo 20.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi della lettera a) dell'articolo 2514 c.c.

La delibera di emissione di cui all'articolo 20, comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

ART. 22 - PROGRAMMI PLURIENNALI PER LO SVILUPPO AZIENDALE

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e

all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente art. 21. Ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione maggiorata del 2% rispetto a quella delle azioni dei soci cooperatori.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui alla linea del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

ART. 23 - ASSEMBLEA SPECIALE DEI SOCI FINANZIATORI

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, C.C., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

ART. 24 - ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario.
- le modalità di circolazione
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono

attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente art. 23.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI COOPERATORI

ART. 25 - REGOLAMENTO

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, ai sensi dell'art. 6, Legge 3 aprile 2001, n. 142.

Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'art. 13 del d.lgs. 112/2017.

Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

Ai soci volontari spetterà unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

ART. 26 - RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni di capitale;
- c) mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui ai precedenti articoli.

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 27 - PATRIMONIO

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1. da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti
2. dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore non inferiore al minimo né superiore al massimo previsto dalla legge;
3. dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore non inferiore al minimo né superiore al massimo previsto dalla legge, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale;

3 dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore non inferiore al minimo ne superiore al massimo previsto della legge, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento,
b. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 30 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi dagli eredi dei soci deceduti;
c. dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi dei precedenti articoli;
d. dalla riserva straordinaria;
e. dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori), formate ai sensi dell'articolo 21;
f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salvo quelle di cui alla precedente lettera e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, ne all'atto del suo scioglimento.

ART. 28 - VERSAMENTO AZIONI

Le azioni potranno essere versate a rate e precisamente:

- a) il 20%, all'atto della sottoscrizione a meno che non sussistano le condizioni per una totale rateizzazione su valutazione del Consiglio di Amministrazione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e comunque nel termine massimo di anni due.

ART. 29 CARATTERISTICHE DELLE AZIONI COOPERATIVE

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari né essere cedute.

La società ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

ART. 30- BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio d'amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 26 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci

sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal presente statuto;

g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 27.

ORGANI SOCIALI

ART. 31 - ASSEMBLEE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, possono avere luogo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

ART. 32 - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso può essere inviato per lettera raccomandata, comunicazione via fax, posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee, anche mediante pubblicazione sul sito internet aziendale.

L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da almeno un decimo dei soci; qualora il consiglio di amministrazione non provveda, la convocazione sarà effettuata dall'organo di controllo.

ART. 33 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria:

1. approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo e approva il bilancio sociale in conformità alle linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del D.Lgs. 112/2017;
2. procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui all'articolo 17 e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente all'articolo 20 e alla relativa delibera di emissione;
3. determina la misura delle medaglie di presenza da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei sindaci con riferimento alla lettera a), comma 2, articolo 3 del D.Lgs. 112/2017;
4. approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
5. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
6. delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 26 del presente statuto;
7. delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
8. delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante

socio ai sensi dell'articolo 6.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi, ed eccezionalmente, quando particolari esigenze lo richiedano, entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea straordinaria delibera:

1. sulle modificazioni dell'atto costitutivo;
2. sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della Cooperativa;
3. sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
4. sull'emissione degli strumenti finanziari ai sensi del presente statuto.

ART. 34 - VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società in cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

ART. 35 - VOTAZIONI

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione.

Se ne sarà fatta domanda da tanti intervenuti che rappresentino almeno un quarto dei soci presenti o rappresentati, la votazione potrà svolgersi a scrutinio segreto in occasione del rinnovo delle cariche sociali, compatibilmente con le norme di legge.

ART. 36 - DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Per i soci finanziatori si applica l'articolo 20 del presente statuto.

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di 2 (due) deleghe. I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c.

ART. 37 - VERBALI

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

ART. 38 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri compreso fra un minimo di tre e un massimo di undici, eletti dall'assemblea, previa determinazione del loro numero. I soci sovventori, o mandatari delle persone giuridiche soci sovventori, possono essere nominati amministratori.

	Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono sempre rieleggibili. Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore. Salvo quanto previsto per i soci finanziatori dal presente statuto, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. I consiglieri sono dispensati da prestare cauzione. Il Consiglio elegge, nel suo seno, il Presidente e il Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile ed opportuno, oppure quando gli sia fatta richiesta da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun consigliere, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei membri degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione: a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; b) redigere bilanci consuntivi e preventivi e redigere il bilancio sociale; c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto; d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto, e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie, anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti, effetti cambiari e cartolari in genere; e) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti all'attività sociale e stipulare i relativi contratti; f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative; g) conferire, procure e nominare un direttore e/o una direzione tecnico-operativa, determinandone le funzioni e le responsabilità, della quale direzione fanno parte di diritto il Presidente ed il Vice Presidente; h) assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni e le retribuzioni; i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;	

l) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci;

m) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge, siano riservati all'Assemblea generale.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

ART. 39 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del C.C.

ART. 40 - IL PRESIDENTE

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone libere quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati, procuratori e professionisti in genere, conferendo anche procure alla lite davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue attribuzioni e funzioni spettano al Vice Presidente la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

ART. 41 - IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente onorario è nominato dall'assemblea ordinaria dei soci.

È scelto tra le personalità già associate alla cooperativa che abbiano concorso al raggiungimento degli scopi sociali con particolare merito.

Il Presidente onorario non ha diritto a nessun riconoscimento economico, salvo nei casi previsti per i soci volontari ai sensi della legge 381/91.

La carica di Presidente onorario si perde secondo quanto stabilito dagli articoli 11 e 12 del presente statuto.

ART. 42 - IL COLLEGIO SINDACALE

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da

tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell'articolo 2543 c.c. ai soci finanziatori. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza del sistema organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci (sotto la propria responsabilità ed a proprie spese) possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

ART. 43 - CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile, in assenza del collegio sindacale, è esercitato da un revisore contabile (o da una società di revisione) ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

ART. 44 - CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente AIRCES (Associazione Italiana Revisori Contabili dell'Economia Sociale), il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa

decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Igs. 17 gennaio 2003, n. 5.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 45 - SCIoglimento

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 46 - DEVOLUZIONE PATRIMONIO

In caso di estinzione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

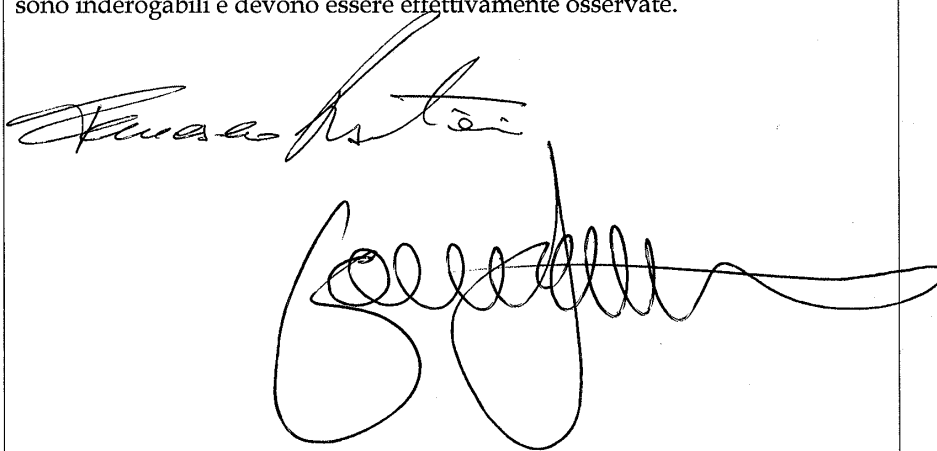
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 47 - REGOLAMENTI INTERNI

Per disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione elaborerà appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 48 - CLAUSOLE MUTUALISTICHE

Le clausole mutualistiche previste dagli articoli 27, 30, 46 del presente statuto sono inderogabili e devono essere effettivamente osservate.



Bollo esente.

Copia su supporto informatico conforme all'originale
del documento su supporto cartaceo, ai sensi
dell'articolo 23 commi 3-4-5 del D.Lgs. 82/2005, che si
trasmette ad uso Registro Imprese.

Siena, 28 novembre 2024